

**S T A T U T O**  
**DEL**  
**CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO**  
**MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA**

**Articolo 1) - Costituzione**

1. E' costituito, ai sensi degli art. da 2602 a 2615 del c.c. e dell'art. 14 della legge 21/12/1999 n° 526 e relativa normativa di attuazione, un Consorzio volontario tra gli allevatori produttori di latte di bufala di razza mediterranea italiana, i caseifici ed i confezionatori inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana che viene denominato: "CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA".

**Articolo 2) - Sede**

1. Il Consorzio ha sede in Caserta, Via Raffaele Gasparri n. 1.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sezioni provinciali e/o regionali regolandone l'attività con propria deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, istituire, con propria deliberazione, filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.

**Articolo 3) - Durata**

1. La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere prorogata a termine di legge con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

**Articolo 4) - Scopi**

1. Il Consorzio non persegue scopi di lucro.
2. Esso ha per oggetto lo svolgimento delle azioni più opportune per:
  - a) tutelare la produzione ed il commercio della "Mozzarella di Bufala Campana", di seguito anche con l'acronimo "MBC", mediante l'apposizione del contrassegno identificativo del prodotto così come previsto dal disciplinare di produzione;
  - b) provvedere a difendere la denominazione stessa in Italia ed all'estero, in armonia con le

disposizioni vigenti, nazionali e comunitarie.

- c) incentivare il consumo della "Mozzarella di Bufala Campana" mediante tutte quelle iniziative, pubblicitarie e non, che saranno ritenute idonee per agevolare il commercio sui mercati interni ed esteri;
- d) svolgere attiva azione allo scopo di favorire il costante miglioramento dei mezzi di produzione della "Mozzarella di Bufala Campana" ed il conseguente perfezionamento qualitativo della sua produzione, fornendo adeguata assistenza tecnica e organizzando adeguati corsi di formazione sia ai trasformatori che ai fornitori della materia prima, in ciò avvalendosi anche della collaborazione di enti terzi;
- e) provvedere ad adottare misure regolamentari per la migliore presentazione della "Mozzarella di Bufala Campana" in Italia ed all'estero;
- f) esercitare una costante vigilanza e sul commercio della "Mozzarella di Bufala Campana" ed in particolare sull'uso della sua denominazione di origine e del suo contrassegno-identificativo, promuovendo, per la tutela dello stesso, tutte le azioni: anche legali necessario per impedire e reprimere abusi ed irregolarità; promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari da ogni abuso, concorrenza sleale, contraffazione, uso improprio della DOP, comportamenti vietati dalla legge; curare gli interessi generali del formaggio DOP MBC;
- g) collaborare con le autorità pubbliche alla verifica che la produzione del formaggio DOP MBC, per la quale sia completata l'attività di controllo da parte dell'organismo di controllo autorizzato, risponda ai requisiti previsti dal Disciplinare e alla vigilanza sui prodotti simili, commercializzati in Italia ed all'estero, che possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alla produzione del formaggio DOP "Mozzarella di Bufala Campana";
- h) verificare - qualora previsto dalla normativa vigente - la rispondenza tra la quantità di formaggio "Mozzarella di Bufala Campana" sottoposta alla verifica dell'Ente di controllo incaricato e quella immessa sul mercato;
- i) avanzare proposte di modifica al Disciplinare della DOP MBC e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
- j) definire proposte recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
- k) detenere il logo della DOP "Mozzarella di Bufala Campana" e concederlo in uso a quanti aventi diritto;

- l) provvedere alla apposizione del logo costitutivo della DOP sul formaggio prodotto dai soggetti certificati dall'Organismo di controllo, Soci e non del Consorzio, aventi i requisiti previsti;
- m) partecipare ad Associazioni, Società ed Enti aventi scopi analoghi, simili e comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- n) accedere ai benefici finanziari previsti da tutte le leggi e regolamenti nazionali e comunitari e farsi, esso stesso, promotore di tali iniziative;
- o) partecipare a riunioni tra Associazioni, Enti e organizzazioni per la definizione della struttura del prezzo del latte di bufala anche al fine di migliorare la qualità del prodotto MBC;
- p) mettere a disposizione dello Stato e/o della Comunità Europea e/o di altri Enti, pubblici o privati, la propria organizzazione per l'esecuzione per conto o per incarico degli stessi, di attività che facciano parte degli scopi del Consorzio e per l'attuazione di ogni intervento sul mercato, secondo le norme nazionali e/o comunitarie;
- q) svolgere compiti generali o specifici affidati allo stesso dalle competenti autorità nazionali.

#### **Articolo 5) - Attività strumentali**

1. Il Consorzio, per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente art. 4, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziaria (queste ultime sempre in via strettamente strumentale e non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico) che riterrà opportune, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto; assumere (in via strettamente strumentale e non prevalente, per conto proprio e in ogni caso nei limiti di cui all'art. 2361 c.c. e con esclusione di ogni rapporto con il pubblico) interessenze e partecipazioni in altre società ed organismi in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente Statuto. Per il raggiungimento degli scopi e la realizzazione delle attività consortili il Consorzio si adopererà, fra l'altro, per usufruire di tutte le provvidenze e agevolazioni fiscali, tributarie, contributive e di qualsiasi natura di cui alla normativa nazionale, regionale e comunitaria, nonché nei provvedimenti di tempo in tempo vigenti.

#### **Articolo 6) - Ammissione dei Soci**

1. Hanno diritto di essere ammessi a far parte del Consorzio tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, appartenenti alle categorie della filiera del formaggio "Mozzarella di Bufala Campana" DOP inseriti nel sistema di controllo previsto dall'Organismo di controllo pubblico o privato e così identificati:
  - a) gli Allevatori Produttori di Latte di bufala immessi nel sistema di controllo della DOP MBC

(di seguito "Allevatori Produttori di Latte").

- b) I Caseifici produttori del formaggio DOP "Mozzarella di Bufala Campana" immessi nel sistema di controllo dell'Organismo di controllo (di seguito Caseifici).
  - c) I Confezionatori del formaggio DOP "Mozzarella di Bufala Campana" (di seguito Confezionatori) immessi nel sistema di controlli dell'Organismo.
2. Tutti i Soci devono dimostrare di essere certificati e/o assoggettati a verifiche da parte dell'Organismo di controllo.

#### **Articolo 7) - Domanda di ammissione**

1. Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda di adesione rivolta al Consiglio di Amministrazione specificando la/le categorie di appartenenza:
  - Allevatori Produttori di Latte;
  - Caseifici;
  - Confezionatori.
2. La domanda di adesione deve contenere i seguenti elementi:
  - a) nome e cognome o denominazione, luogo e data di nascita o data di costituzione, domicilio o sede, cittadinanza;
  - b) la forma giuridica dell'azienda;
  - c) documentazione che comprovi il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione.
3. Se la richiesta è fatta da persone giuridiche, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo, dallo Statuto, dall'elenco dei Soci, con l'ubicazione degli allevamenti in caso di Cooperativa di Allevatori Produttori di Latte, nonché dalla indicazione del legale rappresentante o componente dell'organo amministrativo delegato o del responsabile delegato.
4. L'ammesso sarà iscritto nel Libro dei Soci a far data dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di accoglimento della richiesta di adesione e solo dopo che saranno stati effettuati i versamenti delle quote di ammissione se previste. Qualora l'interessato, al quale il C.d.A. abbia richiesto di integrare la documentazione e/o di fornire ulteriori notizie non ottemperati, la domanda sarà archiviata.

#### **Articolo 8) - Obblighi dei Soci**

1. I soci hanno l'obbligo di:
  - a) osservare lo Statuto, i Regolamenti previsti dall'art. 38 del presente Statuto e le delibere prese dagli Organi Sociali;
  - b) versare le quote, i contributi e le penalità a norma del presente Statuto e dei

Regolamenti previsti dall'art. 38;

- c) consentire ogni forma di vigilanza che il Consorzio riterrà di esercitare per l'accertamento del rispetto delle norme dello Statuto, del Disciplinare di Produzione e dei Regolamenti del Consorzio di cui all'art. 38;
  - d) cooperare al raggiungimento dei fini sociali;
  - e) astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi generali del Consorzio e/o della MBC.
2. I Soci del Consorzio, sia direttamente che indirettamente e anche per interposta persona, e se persone giuridiche i rispettivi Soci, legali rappresentanti o loro delegati, non potranno far parte a qualunque titolo o ricoprire cariche in Enti e/o società né prendere parte ad imprese, in qualunque forma siano costituite, che abbiano scopi analoghi e/o concorrenziali e/o contrastanti con quelli perseguiti nel presente Statuto.

#### **Articolo 9) - Diritti dei Soci**

1. I Soci hanno diritto di:
- a) utilizzare, per il confezionamento dei prodotti, i contrassegni consortili laddove esistenti, secondo le modalità previste dai Regolamenti del Consorzio;
  - b) partecipare alle assemblee, sia personalmente che per delega con diritto di voto sempreché in regola con il pagamento di tutti i contributi, quote e penalità dovuti al Consorzio; resta inteso che possono esercitare tale diritto solo i soci iscritti al consorzio da almeno 2 mesi dalla data fissata per l'assemblea ed in regola con i contributi dovuti a qualsiasi titolo al consorzio.
  - c) beneficiare dell'assistenza e delle attività del Consorzio così come previsto dal presente atto.

#### **Articolo 10) - Recesso ed Esclusione**

- 1. La qualità di Consorziato si perde per recesso od esclusione.
- 2. La domanda di recesso può essere presentata dal consorziato in qualunque momento ed avrà efficacia dalla data di ricevimento della stessa da parte del consiglio di amministrazione.
- 3. Il consorziato che ha presentato domanda di recesso è tenuto comunque al pagamento dei contributi fino a quel momento maturati.
- 4. L'esclusione può essere comminata dal Consiglio di Amministrazione a quel Consorzio che si sia reso colpevole di infrazione statutaria o regolamentare o di altri atti che abbiano arrecato nocimento al Consorzio e/o alla MBC o sia venuto meno agli obblighi previsti dall' art. 8 del presente Statuto.

5. L'esclusione è inoltre comminata dal C.d.A. a quel consorziato che sia moroso nel pagamento, delle quote, dei contributi e di quant'altro, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio nonché a quel consorziato che non sia inserito nel sistema di controllo della DOP MBC.

#### **Articolo 11) - Ricorsi del Consorziato**

1. Contro le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 36.

#### **Articolo 12) - Perdita della qualità di Socio**

1. La perdita della qualità del Consorziato, per qualunque motivo, non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati, né alla liquidazione del fondo Consortile.
2. Il Consorziato che cessi l'attività, si considera decaduto fermo restando l'obbligo di versare al Consorzio quote e contributi in sospeso.

#### **Articolo 13) - Fondo Consortile ed Entrate**

1. Il fondo Consortile è costituito:
- a) dalla quota di ammissione dei Consorziati;
  - b) dalle quote contributive dei Consorziati deliberate dal C.d.A.;
  - c) dai contributi in conto capitale di Enti pubblici o privati;
  - d) dai beni mobili e immobili di qualsiasi specie che per acquisto o lasciti diventino di proprietà del Consorzio.
  - e) dai proventi derivanti da eventuali servizi resi ai consorziati a norma di regolamento;
  - f) dai contributi in conto gestione di Enti Pubblici o privati;
  - g) dalle penalità fissate per inadempienza ai patti consortili.
2. Il Consorzio non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate. Per tutta la durata del Consorzio i Consorziati non possono chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei Consorziati non possono fare valere i loro crediti sul fondo medesimo.
3. I costi derivanti dalle attività di tutela, vigilanza, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della DOP MBC sono posti a carico di:
- 1) tutti i soci del consorzio (allevatori produttori di latte, caseifici, confezionatori);
  - 2) tutti i caseifici anche se non soci del consorzio.

4. Tali contributi saranno determinati annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera (allevatori produttori di latte, caseifici, confezionatori) non può superare la percentuale di rappresentanza fissata, per ciascuna categoria, all'art. 16. Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria ogni soggetto deve contribuire in misura proporzionale alla quantità di prodotto certificato dall'Organismo di Controllo.

#### **Articolo 14) - Esercizio Sociale e Bilancio**

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo consta di due parti: del rendiconto della gestione e del rendiconto patrimoniale.

#### **Articolo 15) - Organi consortili**

1. Sono organi del consorzio:
  - a) l'assemblea generale dei soci
  - b) il Consiglio di Amministrazione
  - c) il comitato paritetico
  - d) il Presidente
  - e) il Collegio dei Sindaci o sindaco unico.

#### **Articolo 16) - Rappresentanza negli organi sociali**

1. Ciascuna categoria di cui all'art. 2, lett. a) del DM 12 aprile 2000 (filiera formaggi) ha diritto ad essere rappresentata negli organi consortili come di seguito:
  - ai caseifici spetterà una percentuale di rappresentanza pari al 66%;
  - agli allevatori produttori di latte spetterà una percentuale di rappresentanza pari al 31%;
  - ai confezionatori spetterà una percentuale di rappresentanza pari al 3%.
2. In caso di mancata adesione al consorzio della categoria confezionatori, agli allevatori produttori di latte spetterà una rappresentanza pari al 34%.

#### **Articolo 17) - Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. Possono intervenire in assemblea tutti i Soci regolarmente iscritti nel libro dei Soci da almeno 2 mesi prima della assemblea stessa.
3. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, fatto salvo la

possibilità di un maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei limiti e alle condizioni del comma 2) dell'art. 2364 del Codice Civile.

#### **Articolo 18) - Assemblea Ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria:
  - approva il bilancio consuntivo;
  - delibera modifiche al disciplinare di produzione da sottoporre agli organi competenti;
  - elegge il Consiglio Di Amministrazione e ratifica la nomina dei membri cooptati ai sensi dell'art. 2386 c.c.;
  - nomina il Collegio Sindacale;
  - approva i Regolamenti di applicazione delle norme previste dal presente Statuto;
  - delibera sugli eventuali argomenti che gli vengono sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
  - nomina il Comitato Paritetico di cui al successivo art. 31.

#### **Articolo 19) - Assemblea Straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria delibera su:
  - modifica dello Statuto;
  - proroga della durata del Consorzio;
  - nomina e poteri dei liquidatori
  - altri casi di legge.
2. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale oppure sul trasferimento della sede anche in altra località del territorio dello stato i Soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dal Consorzio; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai Soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa o da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di assunzione della deliberazione.

#### **Articolo 20) - Convocazione della Assemblea**

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata dal Presidente, su decisione del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.



2. L'avviso deve essere comunicato ai Soci con lettera raccomandata o posta certificata almeno quindici giorni prima. Negli avvisi suddetti sarà indicata anche la data della eventuale seconda convocazione che può essere fissata anche per il giorno successivo a quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione.
3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta il collegio sindacale (o sindaco unico) o almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Le richieste dovranno essere motivate con l'indicazione degli argomenti da trattare

#### **Articolo 21) - Validità della Assemblea e Maggioranze**

1. Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
2. Le votazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti o rappresentati.
3. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati.
4. Ad ogni riunione di assemblea viene esposto un tabulato predisposto dal Consiglio di Amministrazione indicante i soci aventi diritto a voto, i voti cui ognuno ha diritto per ogni categoria della filiera ed il relativo valore in funzione delle diverse categorie della filiera.

#### **Articolo 22) - Verbale della Assemblea**

1. Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio scelto dal Presidente del Consorzio.

#### **Articolo 23) - Modalità di votazione**

1. Le votazioni avvengono, di norma, a schede segrete fermo restando il valore del voto attribuito a ciascun consorziato. In questo caso vengono distribuite ad ogni socio schede di colore diverso per ogni categoria della filiera e nel numero indicato per ogni socio dal tabulato di cui al precedente art. 21.
2. Le votazioni possono avvenire, qualora preventivamente deliberato all'unanimità dei presenti, per alzata di mano.

#### **Articolo 24) - Funzionamento dell'Assemblea e diritto di voto**

1. L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal più anziano dei vice Presidenti, salvo che l'Assemblea non stabilisca diversamente. Il Presidente nomina il segretario.
2. Possono intervenire in assemblea tutti i Soci regolarmente iscritti nel libro dei Soci da almeno 2 mesi. Il diritto di voto, sia personalmente che per delega, è esercitato sempreché in regola con il pagamento di tutti i contributi, quote e penalità dovuti al consorzio.
3. Il Socio può delegare un proprio collaboratore o un altro Socio a mezzo delega scritta, firmato da lui o dal legale rappresentante in caso di Socio Ente giuridico, e da consegnare al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio. Ogni Socio non può avere più di una delega. Il delegante non può delegare un soggetto appartenente a categoria diversa dalla propria.
4. Ogni Socio ha diritto al voto in proporzione alla quantità, determinata per classi, di prodotto certificato del quale dimostri l'attribuzione e la quantità complessivamente certificata dell'anno precedente, per ciascuna categoria (allevatori produttori di latte, caseifici, confezionatori) dall'organismo di controllo.
5. Ogni socio appartenente alla categoria allevatori produttori di latte ha diritto a tanti voti quanti risultanti dal seguente criterio:
  - da 0 a 51.500 chilogrammi di latte → 1 voto
  - da 51.501 a 257.500 chilogrammi di latte → 2 voti
  - oltre 257.500 chilogrammi di latte → 4 voti
6. Ogni socio appartenente alla categoria caseifici o confezionatori ha diritto a tanti voti quanti risultanti dal seguente criterio:
  - da 0 a 200.000 kg → 1 voto
  - da 200.001 kg a 800.000 kg → 2 voti
  - oltre 800.000 kg → 4 voti
7. Qualora il Consorzio svolga più attività produttive, rientranti nelle corrispondenti categorie individuate dal precedente art. 16, il valore complessivo del voto sarà determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.
8. Per ciascuna categoria, i voti sono rapportati alle percentuali di rappresentatività individuate al precedente art. 16.
9. Tali valori di rappresentatività sono riferiti all'ipotesi in cui tutti i soggetti appartenenti alla filiera produttiva della MBC DOP, Caseifici, Confezionatori e Allevatori Produttori di latte, siano associati al Consorzio.
10. Le percentuali sopra individuate si riducono proporzionalmente alla quota di produzione certificata dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non aderenti al consorzio.

11. Nell'ipotesi in cui sia necessario procedere ad arrotondamenti, il criterio utilizzabile è il seguente: arrotondamento alla cifra immediatamente superiore se il numero è uguale o maggiore di cinque. Arrotondamento alla cifra immediatamente inferiore se il numero è minore di 5.
12. I dati necessari al calcolo dei citati valori sono annualmente forniti al Consorzio dall'Organo di controllo autorizzato per la DOP MBC. L'apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea, fissa le norme per l'intervento dei Soci ed il sistema di calcolo del valore del voto.

### **Articolo 25) - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di sedici membri eletti dall'Assemblea nel caso aderiscano al consorzio tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo. In tale ipotesi il consiglio di amministrazione è quindi composto da 11 membri appartenenti alla categoria caseifici, 4 membri appartenenti alla categoria allevatori produttori di latte ed 1 membro appartenente alla categoria confezionatori.
2. Qualora la categoria dei confezionatori sia assente all'interno della compagine consortile, la categoria degli allevatori produttori di latte - nel consiglio di amministrazione composto da 16 membri - ha diritto a 5 membri.
3. Nel caso in cui non vi sia adesione al consorzio da parte di tutti i soggetti di ciascuna categoria della filiera, il numero di membri del Consiglio di Amministrazione si ridurrà proporzionalmente fino ad un minimo di 7 componenti mantenendo, in caso di assenza dalla compagine consortile della categoria confezionatori, il principio che il consigliere di loro spettanza sarà attribuito agli allevatori produttori di latte. Lo stesso principio sarà applicato nel caso in cui sia necessario aumentare il numero dei consiglieri nell'ipotesi di totale adesione al consorzio di tutti i soggetti delle categorie della filiera MBC.
4. Ogni Socio può risultare eletto o come rappresentante dei caseifici o come rappresentante degli allevatori: nel caso in cui lo stesso socio risultasse eletto in entrambe le categorie, egli dovrà necessariamente sceglierne una, e automaticamente risulterà eletto il primo dei non eletti dell'altra categoria.
5. I Consiglieri saranno scelti tra le categorie dei Soci o persone dagli stessi designate nell'ambito di un elenco di candidati a consigliere di amministrazione per ciascuna categoria. La presentazione delle candidature dovrà pervenire al protocollo del Consorzio entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea. Ogni candidatura dovrà contenere l'indicazione dei soci candidati a consiglieri e la categoria di appartenenza. Ciascun socio esprimerà la propria preferenza per un solo consigliere appartenente alla propria categoria.

6. I soci di ciascuna categoria aderente al consorzio hanno diritto ad essere rappresentati nel C.d.A. da almeno 1 rappresentante.
7. Nell'elezione del Consiglio di Amministrazione si dovrà fare in modo che le categorie dei Soci siano rappresentate, salvo i necessari arrotondamenti, con le stesse proporzioni dei valori di voto Assembleari spettanti per ciascuna categoria di Soci.
8. Se nel corso del mandato viene a mancare un Consigliere, il C.d.A. provvede alla sua sostituzione per cooptazione con un membro della medesima categoria. La cooptazione sarà sottoposta a ratifica nella successiva Assemblea.
9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere invitati a partecipare rappresentanti di enti pubblici con diritto di parola ma non di voto, quando siano all'esame del Consiglio stesso problemi attinenti alle attività istituzionali dagli stessi svolte.

#### **Articolo 26) - Presidente e vice Presidenti**

1. Il Consiglio, ad ogni suo rinnovo, elegge tra i suoi membri due vice Presidenti e un Presidente in rappresentanza delle diverse categorie aderenti al consorzio, garantendo che almeno una delle cariche sia affidata a ciascuna categoria di soci inserita nel sistema di controllo della DOP MBC.

#### **Articolo 27) - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Per ragioni particolari, l'assemblea può deliberare periodi di minore o maggiore durata in carica del consiglio di amministrazione.
3. In caso di impedimento, dimissioni od altro ostacolo all'esercizio del mandato durante il corso del triennio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei Consiglieri mancanti mediante cooptazione. I Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Qualora, durante il periodo di carica il Consigliere eletto perdesse la rappresentanza o la delega dell'azienda associata è da considerare decaduto.
4. I Consiglieri, che senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione sono considerati decaduti ed il Consiglio provvede alla loro sostituzione ai sensi del presente articolo di Statuto. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri od in caso di dimissioni dall'intero Consiglio, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2386 Cod. Civ.
5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda dal Collegio dei Sindaci.
6. La convocazione sarà fatta con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata indicante la data, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare e dovrà essere spedita almeno

sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo posta elettronica certificata, in modo che i Consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

7. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. La partecipazione alle adunanze può essere prevista anche tramite audio e/o video conferenza. A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

#### **Articolo 28) - Emolumenti dei Consiglieri**

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni. Inoltre l'Assemblea dei Soci può deliberare la attribuzione di emolumenti e di gettoni di presenza agli stessi Consiglieri.

#### **Articolo 29) - Poteri del Consiglio**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per il funzionamento del Consorzio stesso senza eccezioni di sorta. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque delegare, per quanto per legge delegabili, parte dei poteri di cui sopra al Presidente, al vice Presidente, ad uno o più Consiglieri. Spetta tra l'altro al Consiglio:
  - a) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
  - b) curare le esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  - c) deliberare sull'ammissione, il recesso dei Consorziati e sulla eventuale esclusione degli stessi;
  - d) provvedere alla gestione economica e finanziaria del Consorzio e redigere i bilanci consuntivo e preventivo;
  - e) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
  - f) nominare e revocare il direttore, che non può, comunque, appartenere a ditte consorziate;
  - g) assumere e licenziare il personale della sede fissandone le mansioni e la retribuzione;
  - h) determinare l'ammontare delle quote di ammissione, delle quote contributive e delle penalità nonché il contributo dovuto per la gestione delle attività di tutela, vigilanza, valorizzazione e promozione;
  - i) compiere tutte le operazioni e gli atti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali;

- j) proporre all'assemblea ordinaria il disciplinare di produzione della DOP MBC e le sue eventuali successive modifiche da sottoporre all'approvazione degli Enti competenti, con le modalità previste dal presente Statuto;
- k) indicare al MIPAF l'Organismo di Controllo per la DOP MBC di cui alla normativa nazionale comunitaria in vigore;
- l) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, comprare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche, fare operazioni col debito pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato, fare qualsiasi operazione col Pubblico Registro Automobilistico.

### **Articolo 30) - Poteri dei consiglieri appartenenti alla categoria caseifici**

1. I consiglieri appartenenti alla categoria dei caseifici possono deliberare lo stanziamento di una somma di denaro da destinare al programma annuale delle attività di promozione commerciale e/o comunicazione sostenute dal consorzio per conto dei caseifici.
2. Tali costi saranno oggetto di contabilità separata e ricadranno esclusivamente sui caseifici soci del consorzio di tutela.

### **Articolo 31) - Comitato Paritetico**

1. Il comitato paritetico è organo del consorzio ed è composto da 6 membri effettivi e da 4 supplenti tutti soci del consorzio, di cui 5 (di cui 3 effettivi e 2 supplenti) appartenenti alla categoria caseifici e 5 (di cui 3 effettivi e 2 supplenti) appartenenti alla categoria allevatori produttori di latte.
2. Il comitato paritetico è nominato qualora siano soci del consorzio tanti allevatori produttori di latte che rappresentino almeno il 5% della produzione di latte certificata dall'organismo di controllo autorizzato. Qualora la percentuale di produzione dei soci allevatori produttori di latte sia inferiore al 5% il comitato paritetico non può essere operativo e, pertanto, gli articoli da 31 a 33 del presente statuto non vengono applicati.
3. Il Comitato Paritetico è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci sulla base di apposite liste di 3 candidati membri effettivi e 2 supplenti che, per essere presentate, devono essere sottoscritte da almeno il 30% dei soci della categoria cui la lista si riferisce. Per ciascuna categoria di soci può quindi essere presentata più di una lista.
4. Sia i soci caseifici che i soci allevatori produttori di latte per essere inclusi in una lista e quindi concorrere all'elezione come membri del comitato paritetico devono rappresentare esclusivamente una sola categoria. Possono infatti essere eletti come membri del comitato paritetico solo soggetti che appartengano ad una sola categoria produttiva (caseificio o allevatore produttore di latte).

5. I membri del comitato paritetico devono inoltre essere soggetti diversi dai consiglieri eletti nel C.d.A.
6. Ogni socio può votare esclusivamente per una delle liste della propria categoria secondo apposito regolamento di votazione che verrà predisposto di volta in volta dal C.d.A.
7. Saranno eletti i 5 membri (effettivi e supplenti) appartenenti alla categoria caseifici ed i 5 membri (effettivi e supplenti) appartenenti alla categoria allevatori produttori di latte che hanno ottenuto, nelle proprie liste il numero maggiore di voti.
8. Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si applicano al Comitato Paritetico, per quanto compatibili, le previsioni di cui agli artt. 2397 e segg. del codice civile.

### **Articolo 32) - Funzionamento del Comitato Paritetico**

1. Il Comitato Paritetico è riunito dal Direttore del Consorzio che assume - nel corso della prima riunione - il ruolo di coordinatore del Comitato. Spetta quindi al Direttore il compito di convocare con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata indicando la data, l'ora, il luogo, senza indicazione di uno specifico Ordine del Giorno, e dovrà essere spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo posta elettronica certificata, in modo che i membri ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Il Direttore partecipa alle riunioni in qualità di segretario, senza diritto di voto.
2. Le riunioni del comitato paritetico sono valide solo se presenti almeno 5 membri dello stesso e le decisioni sono prese con il voto favorevole di almeno 4 componenti del Comitato. La partecipazione alle adunanze può essere prevista anche tramite video conferenza.
3. I membri del Comitato Paritetico che senza giustificato motivo non partecipano ad almeno 2 riunioni del Comitato decadono dall'Ufficio.

### **Articolo 33) - Compiti del Comitato paritetico**

1. Il Comitato Paritetico è l'unico soggetto abilitato a presentare proposte di modifiche allo statuto, al disciplinare di produzione e sull'applicazione dei sistemi informatici del consorzio. Il C.d.A., cui tali proposte vanno formulate può esclusivamente approvarle o rigettarle ma non apportarvi modifiche.
2. Il Comitato paritetico inoltre deve essere informato sulla politica di valorizzazione della DOP Mozzarella di Bufala Campana definita dal Consiglio di Amministrazione nonché sulla programmazione e sulle risultanze delle attività svolte dagli agenti vigilatori, senza che ciò investa la gestione di tali attività che sono affidate alla competenza esclusiva del

Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 34) - Rappresentanza legale del Consorzio e firma**

1. La rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci. La firma sociale per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio è dovuta al Presidente. Il Consiglio potrà delegare l'uso della firma sociale per determinate operazioni e con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno dei vice Presidenti e solo per la normale amministrazione ad uno dei Consiglieri e/o al Direttore del Consorzio.

#### **Articolo 35) - Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti o con la formula del sindaco unico nominati dall'Assemblea e, scelti tra estranei al Consorzio. Almeno un membro effettivo ed un membro supplente devono essere scelti fra i gli iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti.
2. La Presidenza del Collegio spetta al Sindaco scelto nel ruolo dei Revisori Legali dei Conti.
3. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro emolumento è fissato dall'assemblea ordinaria per l'intera durata dell'incarico.
4. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
5. I Sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge. I Sindaci che non assistano senza giustificato motivo all'Assemblea o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipino, sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio Sindacale, decadono dall'Ufficio secondo quanto disposto dagli art. 2404 e 2405 del C.C..
6. Nelle riunioni il Collegio Sindacale deve redigere processo verbale che sottoscritto dagli intervenuti viene trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente. Le decisioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

#### **Articolo 36) - Collegio Arbitrale**

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un collegio di tre



arbitri irrituali, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo dagli arbitri così nominati, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di S.Maria Capua Vetere (CE).

2. Gli arbitri renderanno le proprie determinazioni, motivandole per iscritto pro-bono et equo, sentite le parti e senza vincolo di procedura entro sessanta giorni dalla richiesta.

### **Articolo 37) - Libri Obbligatori**

1. Sono libri del Consorzio:

- il libro generale dei consorziati da tenersi a cura del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze delle assemblee da tenersi a cura del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione da tenersi a cura del medesimo;
- il libro delle adunanze del Comitato Paritetico da tenersi a cura del Direttore;
- il libro delle adunanze del Collegio Sindacale da tenersi a cura del Presidente del Collegio stesso.

### **Articolo 38) - Regolamenti**

1. Il Consorzio è tenuto ad adottare il regolamento di penalità che disciplina le penalità che il Consorzio applica ai propri soci in caso di inadempimenti e tutti gli altri regolamenti che riterrà opportuno adottare.
2. I regolamenti consortili acquistano efficacia successivamente all'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Firmato: Raimondo Domenico

Firmato: Pasquale Liotti notaio (segue impronta del sigillo)